REGOLAMENTO (CEE) N. 2602/82 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1982

che aumenta, per una parte della campagna 1982/1983, il calibro minimo delle mele ammesse alla commercializzazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti elencati nell'allegato I destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco formano oggetto di norme di qualità; che dette norme sono definite dal regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2439/82 [4];

considerando che la produzione di mele è largamente eccedentaria; che è opportuno limitare i quantitativi che possono essere commercializzati, sia sui mercati comunitari che su quelli dei paesi terzi, ai prodotti che più facilmente possono trovare uno sbocco normale, evitando d'altra parte il magazzinaggio dei prodotti che meno rispondono alle esigenze dei consumatori;

considerando che a tale scopo è necessario non commercializzare a decorrere dal 1° gennaio 1983 le mele dei calibri più piccoli; che occorre pertanto derogare alle norme di qualità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle norme comuni di qualità definite nel regolamento (CEE) n. 1641/71, le mele del raccolto 1982 e delle varietà a frutti grossi, di calibro inferiore a 60 mm, non possono più essere commercializzate, a decorrere dal 1° gennaio 1983, per essere consegnate al consumatore allo stato fresco.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle mele delle varietà « Morgenduft » e « Gravensteiner ».

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano sia ai prodotti commercializzati all'interno della Comunità che a quelli esportati verso paesi terzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.
(3) GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 261 del 9. 9. 1982, pag. 14.